

----- fac simile -----

Al telefax numero: 070 663796**e-mail all'indirizzo:** 6comm.industria@consregsardegna.it

Al PRESIDENTE On. Giovanni Giacu
 VI COMMISSIONE INDUSTRIA del Consiglio Regionale della Sardegna
 via Roma, 25
 09123 CAGLIARI

Oggetto: Istanza.

Riferimento: Disegno di legge N. 296. Proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, DEPAU per il *Riordino della disciplina delle attività ricettive*. Approvato dalla Giunta della Regione Sardegna in data 26 luglio 2007 con delibera n. 28/16. Trasmesso dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione e posto in carico per l'esame alla VI Commissione Industria.

Il sottoscritto
 residente in
 in qualità di proprietario dell'autocaravan targata

avente un preciso interesse quale utente della strada che circola in autocaravan,

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha provveduto ad inviarvi raccomandata datata 4 giugno 2008 - Prot. 20080604/Dr. Marcello Viganò – avente lo stesso oggetto;
- con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007 la Giunta della Regione Sardegna ha approvato il testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* e la relativa relazione illustrativa;
- la delibera n. 28/16 è stata trasmessa dalla Giunta Regionale per l'approvazione al Consiglio Regionale;
- detta delibera n. 28/16 è stata posta in carico per l'esame alla VI Commissione Industria;
-

PRESO ATTO:

- dei contenuti degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* approvato con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007;
- dei contenuti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- dei contenuti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
-

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 17

**del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive*
 di cui si riporta il testo:**

Art 17 - Aree attrezzate di sosta temporanea

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.
5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.